

(N. 1793)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1956 (V. Stampato N. 2415)

d'iniziativa del Deputato VALSECCHI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 DICEMBRE 1956

Disposizioni circa l'accettazione di domande
oltre i termini previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le persone fisiche che, per assoluta impossibilità derivante da circostanze di guerra, non hanno presentato, entro i termini, la domanda per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, possono produrre istanza di essere rimessi in termini entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o, perdurando lo stato d'impossibilità, non oltre novanta giorni dopo la cessazione della causa che ha impedito la presentazione della domanda.

L'istanza è proposta al Ministro del tesoro che provvede sentite le competenti Commissioni amministrative, di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.